

Legge sul cinema

Bando di concorso in vista della conclusione di contratti di prestazioni per il sostegno delle pubblicazioni cinematografiche

L'Ufficio federale della cultura (UFC),

visti gli articoli 5 lettera a e 10 della legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin; RS 443.1);
visti gli articoli 2 lettera c e 29 dell'ordinanza del DFI del 20 dicembre 2002 sulla promozione cinematografica (OPCin; 443.113);
visto il numero 4.1.4 dei Principi della strategia di promozione per gli anni 2003–2005 (Principi di promozione, allegati all'OPCin),

informa:

1. Bando di concorso e scadenze

Il concorso in vista della conclusione di contratti di prestazioni (CP) per il sostegno delle pubblicazioni cinematografiche svizzere è bandito il 6 settembre 2004.

Il termine per l'inoltro delle candidature scade il 31 ottobre 2004. La relativa documentazione deve essere consegnata all'UFC o inviata alla sua attenzione entro il termine prestabilito. Non sono previste proroghe.

2. Contesto del contratto di prestazioni

a) Obiettivi

In virtù dell'articolo 5 lettera a LCin, la Confederazione (l'UFC) sostiene la diffusione e l'approfondimento della cultura cinematografica. La promozione delle pubblicazioni cinematografiche fa parte delle misure prese a tal fine dall'UFC. Mediante il suo sostegno, l'UFC mira a diffondere in Svizzera informazioni sull'attualità cinematografica nazionale, ad arricchire il dibattito culturale che esse stimolano, assicurando la diversità linguistica del panorama editoriale. Grazie a questo sostegno, le pubblicazioni cinematografiche sono in grado di dotarsi di strutture professionali in grado di assicurare e incrementare il loro successo (v. n. 4.1.4 Principi di promozione).

b) Criteri

I candidati devono soddisfare i seguenti criteri:

- informare in modo approfondito sul cinema, sull'attualità cinematografica, nel contesto svizzero in particolare, o sull'industria cinematografica, e
- disporre di una redazione indipendente e organizzata in modo professionale,
e

- disporre di una strategia convincente in materia di promozione e di diffusione, e
- poter vantare una diffusione a livello nazionale o di regione linguistica, e
- poter vantare una continuità consolidata.

La rivista deve apparire a scadenze regolari.

c) Durata

I CP vengono stipulati per una durata di 3 anni a partire dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2007.

d) Modalità

Gli aiuti finanziari dell'UFC sono erogati a fondo perso. In linea di principio ammontano al massimo al 50 per cento del budget.

Gli aiuti finanziari sono erogati entro i limiti di attribuzione dei rispettivi budget da parte delle Camere federali.

3. Documentazione di candidatura

I candidati sono tenuti a presentare all'UFC la relativa documentazione corredata dei seguenti documenti:

- carattere della pubblicazione;
- presentazione degli obiettivi per i 3 anni successivi alla richiesta e delle modalità per l'attuazione degli stessi;
- organigramma e struttura;
- budget 2005–2007;
- piano finanziario 2005–2007;
- ultimo rapporto di attività (in cui figurino la tiratura, il numero di abbonati, di copie vendute, la contabilità certificata se possibile degli ultimi tre anni, ecc.);
- gli ultimi numeri apparsi;
- altri documenti ritenuti utili.

L'UFC si riserva il diritto di richiedere informazioni supplementari.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a:

Riccardo Francioli, Ufficio federale della cultura, Sezione cinema,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berna (Internet: www.cultura-svizzera.admin.ch
tel. 031 322 92 71, fax 031 322 57 71).

7 settembre 2004

Ufficio federale della cultura:
Capo della Sezione cinema, Marc Wehrlin